

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 17/12/2024

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, con l'intermediario resistente, un primo contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto (codice XXX169 – di seguito anche “Contratto 1”). Il contratto è stato sottoscritto in data 27 maggio 2014, per un importo pari a € 14.184,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 118,20 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 4 dicembre 2018, in corrispondenza della rata n. 54.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario, e chiede la restituzione degli interessi, delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è stata quantificata in € 314,69, oltre interessi e spese di assistenza professionale.

Parte ricorrente espone poi di aver stipulato, con il medesimo intermediario, un secondo contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto (XXX332 – di seguito anche “Contratto 2”). Il contratto è stato sottoscritto in data 14 agosto 2017, per un importo pari a € 5.660,16, da rimborsare in n. 48 rate di € 117,92 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 1° aprile 2020, in corrispondenza della rata n. 32.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario, e chiede la restituzione delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è stata quantificata in € 78,74, oltre interessi e spese di assistenza professionale.

Parte ricorrente espone infine di aver stipulato, con il medesimo intermediario, un terzo contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento (codice XXX065 – di seguito anche “Contratto 3”). Il contratto è stato sottoscritto in data 20 novembre 2018, per un importo pari a € 30.339,60, da rimborsare in n. 120 rate di € 252,83 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 21 novembre 2023, in corrispondenza della rata n. 58.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall’intermediario, e chiede la restituzione delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è stata quantificata in € 610,24, oltre interessi e spese di assistenza professionale. Chiede altresì il rimborso della commissione di estinzione anticipata.

L’intermediario resiste alle domande. Con riguardo a tutti e tre i contratti, sostiene che le voci commissionali di cui ora il ricorrente chiede il rimborso hanno natura *upfront*, e che tali oneri non devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

I. Con riguardo a tutti e tre i contratti, parte ricorrente chiede il rimborso della commissione di istruttoria.

La decisione circa la ripetibilità di tale onere commissionale deve essere assunta alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 263/2022), la quale ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito – con modificazioni – nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

L’abrogazione del riferimento alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia ha fatto venir meno il fondamento della distinzione tra costi cd. *upfront* e cd. *recurring*, con conseguente attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della sottoscrizione, inclusi quelli *upfront*.

Il quadro è stato poi completato con l’apposito intervento normativo concretizzatosi con l’art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con la legge n. 136/2023.

Il Collegio disattende l’argomentazione dell’intermediario, secondo cui i principi affermati nella nota sentenza c.d. Lexitor (CGE 11 settembre 2019 in causa C-383/18) sarebbero ora modificati dalla successiva sentenza resa sempre dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria). Quest’ultima pronuncia, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto per cui è causa rientra nell’ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui appunto si riferisce la sentenza c.d. Lexitor.

Parimenti da disattendere è l’argomento secondo cui all’odierna controversia si applicherebbe la disciplina dettata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (“*Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni*”), cui sarebbe estraneo l’art. 125-sexies t.u.b. In realtà, lo stesso art. 6 bis - introdotto con D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 – stabilisce che “*All’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 [...]*”.

II. Ciò chiarito, in tutti e tre i contratti la voce commissionale deve essere qualificata come *recurring*. Alla luce del tenore letterale della clausola, infatti, (“*acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento nonché*

attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento"), il Collegio si allinea all'orientamento secondo cui "se la clausola predisposta dichiara in rubrica di concernere solo attività «istruttoria», le poche parole – che seguono in via esplicativa - fanno invece riferimento ad attività tra loro non omogenee. Così è, in particolare, per l'attività di «promozione», che, esterna al campo della «istruttoria», si volge piuttosto verso quello della pubblicità. Così è pure per l'attività di «collocamento», che, nella sua generica ampiezza, richiama in realtà l'idea dell'azione della mediazione (non meglio determinata, peraltro). Ne segue, in definitiva, che la clausola predisposta dall'intermediario in correlazione con la richiesta di un corrispettivo rubricato in «attività istruttorie» si manifesta intesa a non esplicitare, bensì occultare la presenza di attività, e costi, recurring" (decisioni n. 3352/22; n. 6720/22; n. 6721/22, nonché n. 5476/23).

Il relativo rimborso deve essere calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. All'esito dell'applicazione del criterio ora indicato, l'importo da restituire è pari a:

- € 314,79 per il Contratto 1;
- € 78,74 per il Contratto 2;
- € 610,24 per il Contratto 3.

III. In conclusione, il totale dovuto alla ricorrente ammonta a complessivi € 1.003,77. Nulla è dovuto ad altro titolo, né – in particolare – a titolo di rimborso della commissione di estinzione anticipata, in quanto il ricorrente non ha fornito evidenze a supporto della tesi circa il carattere ingiustificato dell'addebito (cfr. Coll. coord. decisione n. 5909/20).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.004,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO